



## **REGOLAMENTO COMUNE PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI REGIONALI E INTERREGIONALI**

**Approvato dalle Assemblee Regionali dei Delegati del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, riunite in seduta congiunta l' 8 aprile 2006 in Belluno, modificato dal 131° Convegno delle Sezioni Venete-Friulane-Giuliane del 9 aprile 2011 a Gorizia e modificato dal 132° Convegno delle Sezioni Venete-Friulane-Giuliane del 25 marzo 2012 a Mirano**

### **TITOLO I – ORGANI TECNICI CONSULTIVI E OPERATIVI**

#### **Art. 1 – Premessa**

1. Gli Organi Tecnici Regionali sono consultivi ed operativi. Quelli consultivi sono previsti per problemi specifici e la loro durata è commisurata alla scelta del CDR ed ai tempi necessari per esaminare i problemi proposti dal CDR presentandone le soluzioni. I componenti degli Organi Tecnici Consultivi sono nominati dal CDR. Gli Organi Tecnici **Territoriali** Operativi ( di seguito OTTO) sono formati ed operano secondo specifici criteri di seguito previsti. Sono organi tecnici del GR e dipendono funzionalmente dal CDR.

### **TITOLO II – ORGANI TECNICI REGIONALI (OTTO)**

#### **Art. 2 – Finalità e scopi**

1. Gli OTTO, costituiti ai sensi degli art. ~~VII-1~~ **32** comma 8 dello Statuto e dell'art. 62 (~~VIII-10~~) del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, contribuiscono allo sviluppo ed al progresso a livello regionale del Sodalizio svolgendo programmi di attività e di formazione approvati preventivamente dal CDR, conformemente **alle direttive e** agli indirizzi tecnici emanati dagli **OTCO operativi** omologhi.

2. Gli OTTO impartiscono le direttive nel settore tecnico-formativo a livello regionale e sezionale indicandone gli orientamenti e controllandone l'attuazione in armonia con le direttive degli **OTCO**.

#### **Art. 3 – Costituzione e composizione**

1. Gli OTTO sono composti da un minimo di cinque, per il GR Friuli Venezia Giulia, e sei, per il GR del Veneto, ad un massimo di nove componenti, **esclusi gli eventuali componenti delegati delle altre commissioni**, che vengono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR.

I componenti degli OTTO, individuati in analogia agli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e territoriali, vengono eletti dalla ARD tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o interregionale dei loro titolari, al quale dovranno pervenire le eventuali candidature presentate dai Presidenti di sezione.

I componenti degli OTTO, individuati in analogia agli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e territoriali e quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso regionale o interregionale vengono eletti dalla ARD tenuto conto delle indicazioni, peraltro non vincolanti, dei Presidenti di sezione e dell'OTTO in scadenza di mandato.

Il numero dei componenti di ciascun OTTO, entro i limiti sopra riportati, è stabilito dal CDR, tenuto conto delle specifiche esigenze.

La rappresentanza sia territoriale che per numero di soci è opportuna, ma non vincolante, rispetto alla competenza tecnica che è invece prevalente.

2. Possono essere componenti degli OTTO i soci ordinari e familiari con almeno due anni di iscrizione a Sezioni regionali. Non possono far parte degli OTTO soci iscritti a sezioni di Regioni diverse da quella dell'OTTO.

3. I componenti degli OTTO hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dal CDR.

4. Gli OTTO Commissione Scuole Alpinismo Scialpinismo Arrampicata Libera, Commissione Escursionismo, Commissione Alpinismo Giovanile e Commissione Speleologia nominano al proprio interno i componenti delegati a rappresentare la rispettiva commissione all'interno delle altre tre commissioni, con diritto di voto.

#### **Art. 4 – Modalità di elezione e durata della carica**

1. Le candidature a componenti degli OTTO devono essere redatte su modulistica predisposta dal CDR, complete di curricula personali e firmate sia dall'interessato che dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso la quale svolge normale attività.
2. I componenti degli OTTO vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e la capacità nel campo in cui devono operare cercando di favorire la presenza della componente femminile. Per gli OTTO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica corrispondente, non soggetto a provvedimento di sospensione in atto. Tale requisito non è indispensabile per i componenti degli OTTO Comitato Scientifico regionali e interregionali, a fronte di documentate competenze acquisite.
3. Le modalità ed i tempi di presentazione delle candidature sono stabiliti dal CDR in occasione dell'ARD prevista per l'elezione.
4. Ogni socio non può essere candidato a componente di più di un OTTO.
5. I componenti dell'OTTO durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio, e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
6. Il componente degli OTTO, che per più di tre volte non abbia partecipato alle riunioni del OTTO ufficialmente convocate, senza che l'assenza non sia stata preventivamente giustificata, è dichiarato decaduto. La sostituzione verrà fatta mediante elezione alla prima ARD utile e il nuovo eletto assume l'anzianità del componente sostituito.
7. Per quanto attiene le condizioni di eleggibilità alle cariche sociali si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto del GR.

#### **Art. 5 – Funzionamento**

1. Ogni OTTO elegge, nella prima riunione convocata dalla Segreteria del CDR e presieduta dal Presidente del GR o da un suo delegato, al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei componenti l'OTTO ma, in tal caso, senza diritto di voto.
2. Ciascun OTTO si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente e della convocazione viene mandata copia alla Segreteria del CDR.
3. Il segretario redige i verbali di ciascuna riunione che devono essere sottoposti all'approvazione dei componenti dell'OTTO nella riunione successiva. I verbali così approvati devono essere trasmessi alla segreteria del CDR.
4. Le riunioni sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza di tutti i componenti. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza da parte dei componenti degli OTTO. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità la decisione deve intendersi non approvata.
5. Possono essere cooptati, per ragioni tecniche o di adeguamento dell'organico, soci con competenza specifica, con il benestare del Presidente della sezione di appartenenza e l'approvazione del CDR. Il socio cooptato non ha diritto di voto ma ha diritto al rimborso spese.

#### **Art. 6 - Attività e finanziamento**

1. Le attività previste dagli OTTO ed il loro funzionamento sono finanziati da:
  - a) leggi regionali;
  - b) Sede Centrale ed OTCO;
  - c) CDR per contributi su progetti specifici e l'attività di segreteria;
  - d) Contributi da parte di soci e sezioni derivanti dall'attività.
2. Gli OTTO devono presentare entro il ~~30 giugno ai rispettivi OTC~~ **31 maggio di ogni anno al CDR e all'OTCO di riferimento** i programmi di attività per l'anno successivo completi dei preventivi di spesa e delle priorità. ~~Copia dei programmi dovrà essere inviata anche al CDR.~~
3. ~~Dopo che gli OTC avranno comunicato l'approvazione del programma, con le eventuali osservazioni, accompagnata dagli stanziamenti economici previsti, gli OTTO, entro il 30 novembre per il GR del Veneto~~

e entro il 30 dicembre per il GR del Friuli Venezia Giulia, trasmettono al CDR i programmi definitivi delle attività, accompagnati dai relativi piani finanziari al netto di quanto previsto dagli OTC. Dopo che il CDR avrà esaminato e approvato i programmi entro il 30 giugno, previo raccordo con i relativi OTCO, ne dà comunicazione agli OTTO, attribuendo le deleghe operative necessarie alla loro realizzazione e fissa i limiti delle stesse, con le eventuali osservazioni, accompagnate dagli stanziamenti economici previsti.

4. Il CDR esprimerà il suo parere e fornirà le opportune direttive entro i termini per accedere ai contributi pubblici regionali, al fine di rendere i programmi pienamente operativi.

#### **Art. 7 – Disposizioni operative**

1. Il CDR ha funzione di indirizzo ~~strategico~~ **politico** locale, **di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati raggiunti dagli** ~~per~~ l'OTTO ed a tale scopo delega un suo componente quale referente rappresentativo durante le riunioni ed in genere per supportare l'organizzazione ed il rapporto con il CDR nei progetti dell'OTTO.

2. Il bilancio economico e di attività devono essere chiusi al 30 dicembre e devono essere redatti in conformità alle istruzioni concordate con il CDR.

3. È fatto divieto agli OTTO di avere rapporti in maniera autonoma con gli Enti regionali, provinciali e territoriali, a meno che non preventivamente autorizzati dal CDR, e di prendere pubblicamente posizioni o proporre valutazioni su temi di pubblico interesse per i quali solo il CDR ed il suo Presidente sono deputati come da Regolamento Generale del Club alpino italiano. Eventuali attività esecutive di accordi ufficiali saranno autorizzate dal CDR.

4. Gli OTTO sono totalmente autonomi nell'organizzazione, svolgimento o gestione tecnica, nei loro settori di competenza, dei loro programmi purché approvati dal CDR, e purché non in contrasto con le direttive generali del rispettivo OTC. Ne riferiscono almeno una volta all'anno alla ARD.

5. Il CDR può nominare un suo rappresentante anche al di fuori del CDR stesso presso la Federazione speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia (legge reg. 27/1966) con mansioni consultive e non deliberative; tale norma è operante per il solo GR Friuli Venezia Giulia.

### **TITOLO III – ORGANI TECNICI INTERREGIONALI (OTTOIR)**

#### **Art. 8 – Costituzione**

1. Come disposto dall'art. 63 ~~(VII.11)~~ del Regolamento Generale possono essere costituiti Organi Tecnici Operativi a livello interregionale tra i GR del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ~~(OTTOIR)~~.

2. La costituzione di detti organi deve essere deliberata, su proposta dei rispettivi CDR, da ciascuna ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei due GR.

3. La costituzione degli ~~OTTOIR~~ **interregionali** dovrà essere approvata dal CC, una volta verificatane la legittimità e l'opportunità.

4. Ciascuna ARD, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR, può procedere alla revoca della costituzione di uno o più ~~OTTOIR~~ **interregionali**, che in tal caso verranno sciolti e ricostituiti come OTTO.

#### **Art. 9 – Composizione e modalità di elezione**

1. Gli OTTOIR sono composti da un numero massimo di nove componenti, stabilito di comune accordo dai due CDR, ma comunque non superiore a nove, **esclusi gli eventuali componenti delegati delle altre commissioni**.

2. I componenti degli OTTOIR sono proposti ed eletti in conformità a quanto previsto per i componenti degli OTTO, con la variante che la lista di presentazione delle candidature deve essere concordata dai rispettivi CDR, o loro delegati, in seduta congiunta, e l'elezione deve essere effettuata dai delegati dei due GR, a maggioranza dei presenti, convocati in seduta congiunta.

3. La ripartizione dei componenti degli OTTOIR tra i due GR deve rispettare, salvo diverso accordo intervenuto tra i due CDR e con l'accordo dell'Organo Tecnico interessato, il rapporto proporzionale tra i soci appartenenti a ciascuno dei due GR.

#### **Art. 10 – Funzionamento e finanziamento**

1. Il funzionamento degli OTTOIR è finanziato da:

- a) leggi regionali, per l'attività da svolgere nella propria regione;
- b) Sede Centrale ed OTCO;

- c) entrambi i CDR, in misura proporzionale, per contributi su progetti specifici e l'attività di segreteria;
- d) contributi da parte di soci e sezioni derivanti dall'attività, il cui bilancio economico deve comunque presentare un sostanziale pareggio.
2. Criteri di progetto, tempistica, aspetti burocratici, relazioni e quant'altro attiene l'operatività degli OTTOIR saranno programmati secondo i termini del Titolo I, in quanto applicabili, ed integrati da incontri periodici con i responsabili dei singoli CDR ed i coordinatori degli stessi organi interregionali.
3. Per facilitare il funzionamento degli OTTOIR, i due CDR, di comune accordo, dovranno stabilire quale CDR ha funzione di indirizzo strategico per ciascun OTTOIR. Ciascun CDR delega un suo componente quale referente rappresentativo durante le riunioni ed in genere per supportare l'organizzazione ed il rapporto con i CDR nei progetti dell'OTTOIR.

## TITOLO IV – PROGETTI COMUNI

### Art. 11 – Finalità e scopi

1. Gli OTTO di regioni finitime, anche facenti parte di aree interregionali diverse, nel corso del loro operato, possono individuare progetti di comune interesse o che riguardano soprattutto la formazione di tecnici e l'utilizzo delle strutture alpine locali. A tale scopo i responsabili degli OTTO interessati si coordinano nelle forme da loro ritenute più idonee senza prevedere alcuna forma differenziata né economica né gestionale per i soci delle Sezioni delle regioni coinvolte.
2. Tali progetti sono proposti entro il 30 dicembre per l'anno seguente, comprensivi della previsione economica a carico delle singole realtà regionali, per l'approvazione, in seduta anche disgiunta, dei rispettivi CDR.
3. I singoli CDR indicano un loro componente che affianca gli OTTO coinvolti nella gestione del progetto.
4. I progetti possono avere anche valenza transfrontaliera, comprensiva della partecipazione ed organizzazione da parte di Club alpini di stati confinanti e/o di province autonome.

## TITOLO V – NORME FINALI

### Art. 12 – Riferimento alle norme superiori

1. Per quanto non specificatamente ~~espresso~~ **previsto** nel ~~suddetto~~ **presente** regolamento, ~~fa fede lo~~ **si applicano le disposizioni dello** Statuto, ~~il~~ **del** Regolamento Generale ~~ed il~~ **e del** Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi centrali e territoriali del C.A.I., ~~oltre agli Statuti dei GR Veneto e Friuli Venezia Giulia.~~

### Glossario

ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
CDR	Comitato Direttivo Regionale
GR	Gruppo Regionale (o Raggruppamento Regionale)
OTC	Organo Tecnico Centrale
OTCO	Organo tecnico Centrale Operativo
OTTO	Organo Tecnico <del>Regionale</del> <b>Territoriale Operativo</b>